

Codice statutario svedese

**Ordinanza recante modifica dell'ordinanza relativa ai pesticidi (2014:425)**

Pubblicato il 24 marzo 2021

In merito all'ordinanza relativa ai pesticidi (2014:425) il governo decreta[[1]](#footnote-1)

*che* l'attuale capitolo 3, articolo 11 bis, è designato capitolo 3, articolo 11 ter;

*che* il capitolo 1, articolo 1 e il capitolo 2, articoli 11, 12, 14, 20, 25 da 37 a 39 e da 40 a 43 si formulino come segue;

*che* la voce immediatamente precedente al capitolo 3, articolo 11 abbia la seguente formulazione "Requisiti di conoscenza e formazione per l'uso dei biocidi";

*che* cinque nuove sezioni, capitolo 2, articoli 37 bis, 38 bis, 40 bis, 41 bis e 43 bis e capitolo 3, articoli 11 bis, 13 bis, 14 bis e 18 bis, siano inserite e formulate come segue.

# Capitolo 1

**Articolo 1[[2]](#footnote-2)** Il presente regolamento contiene disposizioni per l'autorizzazione e l'uso di pesticidi sotto forma di prodotti fitosanitari o di biocidi. La presente ordinanza è emanata in virtù del

– Capitolo 14, articolo 8 del codice ambientale per quanto riguarda il capitolo 2, articoli 4, 8, 9, da 17 a 19, 21 e 22,

articolo 23, paragrafi 1 e 2, articoli 24, 26 e 27, articolo 28, paragrafo 1, articolo 30, articolo 32, paragrafo 1, articoli da 33 a 35 bis, articolo 36, paragrafi 1 e 2, articolo 37, articolo 37 bis, paragrafo 1, articolo 38, paragrafi 1 e 2, articolo 38 bis, paragrafo 1, articoli da 39 a 42, articolo 43, paragrafo 1, articolo 43 bis, paragrafo 1, articolo 44, paragrafo 1, articolo 47, paragrafo 1, articoli da 50 a 52, articolo 53, paragrafo 1, articolo 54, articolo 55, paragrafo 1, articolo 56, articolo 57, paragrafo 1, articolo 58, paragrafi 1 e 2, articolo 59, paragrafo 1, articoli da 60 a 62 e articolo 63, paragrafo 1, il capitolo 3, articolo 1, paragrafo 2, articoli 5, 7, 8, 11, da 11 ter a 13,

14, 15 e 17, articolo 18, primo paragrafo e prima frase del secondo paragrafo, articolo 19, paragrafo 1, articolo 20, paragrafo 1, e articolo 21, prima frase del primo paragrafo e secondo paragrafo nonché capitolo 4, articoli da 1 a 14, articoli da 16 a 27 e articolo 30, prima frase;

* capitolo 14, articolo 13 del codice ambientale per quanto riguarda il capitolo 2, articoli 5, 10, 29, 30, 45 e 46;

capitolo 3, articoli 9 e 10 e capitolo 4, articoli 25, 28 e 29;

* capitolo 8, articolo 11 dello strumento di governo per quanto riguarda il capitolo 2, articoli 14 e 25 e capitolo 3,

articoli 13 bis, 14 bis e 18 bis; e

Capitolo 8, articolo 7 dello strumento di governo per quanto riguarda le altre disposizioni.

**SFS 2021:229**

Pubblicato

25 marzo 2021

1

# Capitolo 2

**Articolo 11** Agli utenti dei prodotti fitosanitari è erogata una formazione che fornisca conoscenze sufficienti delle materie di cui all'allegato I della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, nella formulazione originale. La formazione è erogata da

1. 1. l'Ente svedese per l'agricoltura, in termini di utilizzo
	1. in agricoltura, in silvicoltura, gestione dei parchi o in orticoltura;
	2. su appezzamenti di terreno per edifici residenziali;
	3. su cortili scolastici e cortili delle scuole dell'infanzia;
	4. su parchi giochi a cui il pubblico ha accesso;
	5. nelle strutture sportive e ricreative;
	6. nei lavori di pianificazione e di edificazione;
	7. su aree stradali e terrapieni;
	8. su superfici in ghiaia e su altre superfici altamente permeabili; e
	9. su superfici di asfalto o di cemento o su altri materiali induriti;
2. l'Agenzia svedese per la salute pubblica, per quanto riguarda l'uso all'interno e intorno ai magazzini o ad altre strutture di stoccaggio, e
3. l'Autorità svedese per l'ambiente di lavoro, per quanto riguarda gli usi di altra natura.

**Articolo 12** La formazione ai sensi dell'articolo 11 consiste nell'istruzione di base e di perfezionamento e si conclude con un test di competenza. La formazione è condotta secondo un programma stabilito dall'autorità centrale che eroga la formazione.

Prima di decidere il programma di corso, l'autorità consulta l'Agenzia svedese per le sostanze chimiche e le altre autorità competenti.

**Articolo 14** Il Consiglio svedese dell'agricoltura, l'Agenzia svedese per la sanità pubblica, l'Autorità svedese per l'ambiente di lavoro e l'Agenzia svedese per le sostanze chimiche possono emanare, nei rispettivi settori di competenza, regolamenti in base ai quali il consiglio di amministrazione della contea eroga la formazione di cui agli articoli 11 e 13 e su come il consiglio di amministrazione della contea svolge la formazione.

**Articolo 20** Le questioni relative all'autorizzazione all'uso ai sensi dell'articolo 18 o dell'articolo 19 sono esaminate da

1. 1. l'Ente svedese per l'agricoltura, in termini di utilizzo
	1. in agricoltura, in silvicoltura, gestione dei parchi o in orticoltura;
	2. su appezzamenti di terreno per edifici residenziali;
	3. su cortili scolastici e cortili delle scuole dell'infanzia;
	4. su parchi giochi a cui il pubblico ha accesso;
	5. nelle strutture sportive e ricreative;
	6. nei lavori di pianificazione e di edificazione;
	7. su aree stradali e terrapieni;
	8. su superfici in ghiaia e su altre superfici altamente permeabili; e
	9. su superfici di asfalto o di cemento o su altri materiali induriti;
2. l'Agenzia svedese per la salute pubblica, per quanto riguarda l'uso all'interno e intorno ai magazzini o ad altre strutture di stoccaggio, e
3. l'Autorità svedese per l'ambiente di lavoro, per quanto riguarda gli usi di altra natura.

**Articolo 25** Il Consiglio per l'agricoltura svedese, l'Agenzia svedese per la sanità pubblica e l'Autorità svedese per l'ambiente di lavoro possono, nell'ambito dei rispettivi settori di competenza, emanano regolamenti che prevedono permessi ed esoneri dispensati che, ai sensi degli articoli 20 o 24 devono essere esaminati dall'autorità, ma che sono invece esaminati dal consiglio di amministrazione della contea.

**SFS 2021:229**

**Articolo 37** I prodotti fitosanitari non possono essere utilizzati

1. su prati o pascoli non adatti all'aratura ma utilizzabili per la falciatura o per il pascolo;
2. nei cortili scolastici o nei cortili delle scuole dell'infanzia e nei parchi giochi a cui il pubblico ha accesso;
3. nei parchi, nei giardini e in altre aree destinate principalmente ad attività ricreative a cui il pubblico ha accesso;
4. in aree adibite a orto e serre non utilizzate professionalmente;
5. su appezzamenti di terreno per edifici residenziali o su piante in vaso nell'ambiente del giardino domestico; o
6. su piante da interni, salvo quelle site in locali di produzione, magazzini e simili.
7. **Articolo 37 bis** L'Agenzia svedese per le sostanze chimiche può emanare regolamenti sulle esenzioni dai divieti di cui all'articolo 37, paragrafi da 2 a 6, per le sostanze attive nei prodotti fitosanitari che si ritiene costituiscano un rischio limitato per la salute umana e per l'ambiente.

Prima che l'Agenzia svedese per le sostanze chimiche emani regolamenti, l'Agenzia offre alle altre autorità competenti l'opportunità di presentare osservazioni.

1. **§** L'Ente svedese per l'agricoltura può emanare regolamenti sulle esenzioni dai divieti di cui all'articolo 37:
	1. se necessario per prevenire l'introduzione, l'insediamento e la diffusione di organismi nocivi da quarantena, ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio, o conformemente alle disposizioni di attuazione di detto regolamento, o
	2. se necessario per la coltivazione di piante conservate presso la Banca nazionale svedese dei geni o presso il Centro di risorse genetiche nordiche.

L'Ente svedese per l'agricoltura può emanare regolamenti sulle esenzioni dal divieto di cui all'articolo 37, paragrafo 1, al fine di prevenire l'introduzione, l'insediamento e la diffusione di specie esotiche invasive.

Prima che l'Ente svedese per l'agricoltura emani i regolamenti, l'Ente concede alle altre autorità competenti l'opportunità di presentare osservazioni.

1. **Articolo 38 bis** L'Agenzia svedese per la protezione dell'ambiente può emanare regolamenti sulle esenzioni dai divieti di cui all'articolo 37, paragrafi da 2 a 6, per prevenire l'introduzione, l'insediamento e la diffusione di specie esotiche invasive.

Prima che l'Agenzia svedese per la protezione dell'ambiente emani regolamenti, l'Agenzia concede alle altre autorità competenti l'opportunità di presentare osservazioni.

1. **§** Il consiglio comunale può, in singoli casi, concedere un'esenzione dai divieti di cui all'articolo 37, se il prodotto fitosanitario è approvato dall'Agenzia svedese per le sostanze chimiche e l'uso è conforme alle condizioni dell'approvazione, e
	1. sia necessario per la coltivazione di piante conservate presso la Banca nazionale svedese dei geni o presso il Centro di risorse genetiche nordiche o
	2. per altri motivi particolari.
2. **§** È vietato l'uso professionale dei prodotti fitosanitari senza un'autorizzazione speciale del consiglio comunale

**SFS 2021:229**

* 1. nelle strutture sportive e ricreative;
	2. nei lavori di pianificazione e di edificazione;
	3. sulle aree stradali e sulle superfici di ghiaia nonché su altre superfici altamente permeabili; e
	4. su superfici di asfalto o di cemento o su altri materiali induriti.
1. **Articolo 40 bis** Il requisito dell'autorizzazione di cui all'articolo 40 non si applica ai prodotti fitosanitari che nei regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 37 bis godono dell'esenzione dal divieto di utilizzo di cui all'articolo 37. Il requisito dell'autorizzazione di cui all'articolo 40, paragrafi 3 e 4 non si applica all'uso dei prodotti fitosanitari
	1. nelle aree stradali per impedire l'introduzione, l'insediamento o la diffusione di
		1. specie esotiche invasive, o
		2. organismi nocivi da quarantena a norma del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio o delle disposizioni di attuazione di detto regolamento, o
	2. sui terrapieni.
2. **§** È vietato l'uso professionale di prodotti fitosanitari senza notifica scritta al consiglio comunale
	1. nelle aree stradali per impedire l'introduzione, l'insediamento o la diffusione di
		1. specie esotiche invasive, o
		2. organismi nocivi da quarantena a norma del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio o delle disposizioni di attuazione di detto regolamento,
	2. sui terrapieni, e
	3. nelle aree non disciplinate dal divieto ai sensi dell'articolo 37 o dal requisito dell'autorizzazione di cui all'articolo 40 e che dispongono di un'area contigua superiore a 1 000 metri quadrati ove il pubblico può circolare liberamente.

Le attività oggetto di notifica possono essere avviate non prima di quattro settimane dalla notifica, salvo diversa decisione del consiglio.

1. **Articolo 41 bis** L'obbligo di notifica di cui all'articolo 41 non si applica ai prodotti fitosanitari che nei regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 37 bis siano stati esentati dal divieto di utilizzo di cui all'articolo 37.

Il requisito di notifica di cui all'articolo 41, punti 1 e 3 non si applica all'uso su terreni coltivabili.

1. **§** Le disposizioni dell'articolo 37, paragrafo 1, e degli articoli 40 e 41 non si applicano all'uso
	1. avente carattere di elaborazione puntuale e
	2. avente una portata talmente limitata per cui la salute umana e l'ambiente non siano messi a repentaglio.
2. **§** L'Agenzia svedese per la protezione dell'ambiente può
	1. emanare regolamenti più dettagliati sull'esenzione ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 2, e
	2. in caso di utilizzo di prodotti fitosanitari diverso dall'uso su terreni forestali, emanare regolamenti in merito all'attuazione degli articoli da 40 a 42.

Prima che l'Agenzia svedese per la protezione dell'ambiente emani regolamenti, l'Agenzia concede alle altre autorità competenti l'opportunità di presentare osservazioni.

**SFS 2021:229**

**Articolo 43 bis** L'Ente svedese per l'agricoltura può emanare regolamenti più dettagliati sulle esenzioni, ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 1.

Prima che l'Ente svedese per l'agricoltura emani regolamenti, l'Ente offre alle altre autorità competenti l'opportunità di presentare osservazioni.

# Capitolo 3

**Articolo 11 bis** La formazione che fornisce le conoscenze specifiche di cui all'articolo 11 è erogata da:

1. L'Agenzia svedese per la sanità pubblica, per quanto riguarda le misure contro i parassiti e gli organismi nocivi ai sensi del capitolo 9, paragrafo 9 del codice ambientale, e
2. l'Autorità svedese per l'ambiente di lavoro, per quanto riguarda gli usi di altra natura.

**Articolo 13 bis** L'Agenzia svedese per la sanità pubblica può emanare regolamenti per cui il consiglio di amministrazione della contea eroga la formazione di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 1, e su come il consiglio di amministrazione della contea svolge la formazione.

**Articolo 14 bis** L'autorità svedese per l'ambiente di lavoro può emanare regolamenti per cui il consiglio di amministrazione della contea eroga la formazione di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 2, e su come il consiglio di amministrazione della contea svolge la formazione.

**Articolo 18 bis** L'Agenzia svedese per la sanità pubblica e l'Autorità svedese per l'ambiente di lavoro possono, nell'ambito delle rispettive aree di competenza, emanare regolamenti che riguardano invece i permessi d'uso che sono invece esaminati dal consiglio di amministrazione della contea.

**SFS 2021:229**

1. La presente ordinanza entra in vigore il 1º ottobre 2021.
2. Le autorizzazioni ai sensi del capitolo 2, articolo 40 per l'uso professionale dei prodotti fitosanitari che sono stati decisi ai sensi di regolamenti precedenti sono ancora di applicazione, ma non oltre il 31 dicembre 2022.

A nome del governo

PER BOLUND

Maria Jonsson

 (ministero dell'Ambiente)

1. Cfr. la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, nella formulazione ai sensi del regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento europeo e del Consiglio. Cfr. anche la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione. [↑](#footnote-ref-1)
2. Formulazione più recente 2017:20. [↑](#footnote-ref-2)